



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA N. 339 DEL 05/12/2025

OGGETTO:

**GESTIONE SERVIZIO TELESOCCORSO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
ALL'ASSOCIAZIONE "CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE NOVARA" DI
NOVARA E SOC. COOP. SOCIALE "M. CECILIA" DI BIELLA. PERIODO: ANNO 2025**

L' anno duemilaventicinque il giorno cinque del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli atti con cui vengono nominati i responsabili dei servizi;

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Unionale n. 29 in data 17.12.2024 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;

- con deliberazione della Giunta Unionale n. 2 in data 14.01.2025 esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di gestione;

Atteso che all'Unione Montana dei Comuni della Valsesia sono state conferite le deleghe comunali dai Comuni della Valsesia e dai Comuni di Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Portula, Pray e Rovasenda, per la gestione associata dei Servizi Socio Assistenziali a tutto il 31.12.2030;

Preso atto che tra i servizi in capo all'Unione Montana Valsesia rientra la gestione del servizio di telesoccorso a favore di persone sole, anziani, disabili, residenti nei Comuni convenzionati;

Atteso che il servizio è stato effettuato a tutto il 31.12.2024

- per la Valsesia ed il Comune di Rovasenda dall'Associazione "C.R.I. Comitato Locale" di Novara

- per i Comuni di Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Portula e Pray dalla Società Cooperativa Sociale Maria Cecilia, con sede in Biella;

Che occorre procedere all'impegno per il corrente anno;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

Visto che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto

del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art.50 comma 1 lett b) del D.Lgs.n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Preso atto che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

Considerato che:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali;
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura la prevalente esecuzione delle prestazioni attinenti a quella principale;

Che le condizioni economiche sono:

- in capo all'Associazione "Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Novara, spesa mensile pari ad € 18,00= (IVA esente), coperta nella misura di € 15,00= a carico dell'utente e con contestuale contribuzione in € 3,00= a carico del Servizio scrivente, tariffa fissa ed invariata dal 2013;
- in capo alla Società Cooperativa Sociale Maria Cecilia di Biella, spesa mensile pari ad € 31,50= a carico dell'utente e con compartecipazione fino al 100% a seconda del reddito, aggiornata dal corrente anno;

Atteso che sono attivi:

- in capo all'Associazione Croce Rossa Italiana Comitato locale Novara n.9 casi (comprensivi dell'installazione presso la Comunità R.A.F. di tipo B "L'Albero" di Portula)
- in capo alla Società Cooperativa Sociale Maria Cecilia di Biella n.1 caso;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere l'affidamento del citato servizio per l'anno 2025, nelle seguenti misure:

- € 1.944,00= in favore dell'Associazione "Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Novara", con sede in Novara, C.F. 02389590031, per i Comuni appartenenti all'Unione Montana Valsesia, nonché per il Comune di Rovasenda, codice CIG B8DCE2188C,

- € 378,00= in favore della Società Cooperativa Sociale Sociale Maria Cecilia di Biella, per i residenti nei Comuni di Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Portula e Pray, codice CIG B8DCEB1F5F;

Preso atto della regolarità contributiva degli operatori economici affidatari così come desumibile dai DURC allegati emessi:

- dell'Associazione "Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Novara" prot. INPS_48327606 del 17.11.2025
- della Società Cooperativa Sociale Maria Cecilia di Biella prot. INAIL_50316021 del 09.08.2025;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.;

Visti:

- il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;
- il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente

- 1) Di affidare, per quanto in premessa esposto, il servizio di telesoccorso nei Comuni afferenti la gestione dei servizi socio assistenziali dell'Unione Montana Valsesia, per l'anno 2025 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.; di cui:
 - € 1.944,00 in favore dell'Associazione "Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Novara"
 - € 378,00= in favore della Società Cooperativa Sociale Maria Cecilia di Biella.

- 2) Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dalle premesse del presente atto;

- 3) Di impegnare la spesa presunta di € 2.322,00= imputandola al Cap.1362-1 "G.A.S.A. – Telesoccorso" del P.E.G. 2025, assegnato a questo Servizio per l'anno in corso e che presenta sufficiente capienza.

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B8DCE2188C	SERVIZI ALLA PERSONA	2025	709	12031	4100	1362	1	U.1.03.02.15 .999	1.944,00
B8DCEB1F5F	SERVIZI ALLA PERSONA	2025	710	12031	4100	1362	1	U.1.03.02.15 .999	378,00

- 4) Di accertare la corrispondente Entrata presunta di € 1.260,00= da parte dei fruitori del servizio di Telesoccorso, da introitare sul Cap.1070 "G.A.S.A. – Concorsi, rimborsi e recuperi".
- 5) Di liquidare la spesa con successivo atto e dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
- 6) Di accettare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
- 9) Che l'Ente, in ragione degli obblighi posti a carico delle Parti dall'art. 25 del D.L. 24/04/2014 n. 66 e ss.mm.ii. ed allo scopo di garantire il buon funzionamento del processo di fatturazione elettronica e di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, comunica all'operatore economico i seguenti codici:
 - il n. di CIG è B8DCE2188C per l'Associazione "Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Novara";

- il n. di CIG è B8DCEB1F5F per la Società Cooperativa Sociale Maria Cecilia di Biella;
- Dati per emissione fattura elettronica: PEC: cert@pec.unionemontanavalsesia.it ;
- Codice Univoco Ufficio: UFOTMG
- Codice Fiscale: 82003830021

- 10) Di prendere e dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Gustavo Lana;
- 11) Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto;
- 12) Relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, non sussistono nei confronti del Responsabile del Servizio situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali;
- 13) In base alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Firmato Digitalmente**